SENT. N. 303/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23967** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

C.E., c.f. *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis* n. 51, PEC: *omissis*

CONTRO

INPS, sede di Alessandria,

AVENTE AD OGGETTO

l'annullamento della decisione INPS del 2 ottobre 2023 protocollo INPS.0200.02/10/2023.0226706 e l'obbligo dell'INPS al pagamento dell'assegno sociale del 1° agosto 2023 – euro 534,41 al mese.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le parti all'udienza del 5 dicembre 2024, come da verbale.

FATTO

L’odierna ricorrente espone che: in data 30.04.2023 ha inviato domanda di assegno sociale n. 2004961600016 via pagina personale sul sito www.inps.it con credenziale SPID; ha soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni, dalla data del 29/04/2013; non si è mai allontanata dall'Italia; non è ricoverata presso alcun istituto di cura; non ha redditi esteri; è iscritta all'anagrafe di residenza così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 30/2007; vi sono i requisiti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 30/2007 al momento della domanda.

In data 26.05.2023 INPS ha rigettato la domanda con protocollo INPS.0200.31/05/2023.0130458 per il seguente motivo: "*Non ha compiuto i 67 anni e 0 mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione*".

In data 19.07.2023 l’esponente ha provato ad inviare una nuova domanda *online*, ma la pagina personale era stata bloccata con la seguente motivazione: "*Non è possibile richiedere la prestazione perché non risulta il permesso di soggiorno*".

Una nuova domanda di assegno sociale n. 2004970300051 con protocollo INPS.0200.26/07/2023.0180688 è stata inviata dal Patronato.

La ricorrente precisa di aver ricevuto reiezione della domanda di assegno sociale dal 02/10/2023 protocollo INPS.0200.02/10/2023.0226706 con motivo: "*non sussiste il requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni. La S.V. risulta essere residente in Italia dal 11/05/2016.*"

Evidenzia di aver ricevuto il codice fiscale il 29/04/2013, a riprova del proprio soggiorno in Italia e che la prestazione è subordinata alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione. Dal 1° gennaio 2009 l'articolo 20, comma 10,

del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha introdotto un'ulteriore condizione per comprovare un legame tra lo straniero ed il nostro paese: l'aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini comunitari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria, eccependo che la richiesta è stata respinta il 28.09.2023 in quanto non sussiste il requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia da 10 anni: "*dalle informazioni assunte presso il comune di residenza risulta infatti che la sig.ra C. è stata iscritta come residente a omissis l'11.05.2016 per immigrazione dalla Romania*".

L'INPS ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Ordinario (Tribunale di Alessandria-Sezione Lavoro); in via ulteriormente preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso giudiziario, non avendo la signora C. presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di assegno sociale; nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato, assolvendo l'INPS da ogni avversaria pretesa.

All'odierna udienza di discussione, nessuno presente per parte ricorrente, l'INPS ha richiamato le argomentazioni della comparsa di costituzione depositata, in particolare per quanto riguarda il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice Ordinario, Sezione Lavoro, quale giudice

delle prestazioni assistenziali erogate dall'INPS.

La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta e definita, come da dispositivo, letto pubblicamente, all'esito dell'udienza.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre verificare se la adita Corte dei conti risulti provvista o meno della giurisdizione nella materia *de qua*, avuto riguardo alla peculiarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed ai confini della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, essendo, ad ogni buon conto, il relativo difetto rilevabile anche d'ufficio dal giudice contabile nel giudizio di primo grado (art. 15 c.g.c.).

In proposito, il giudicante osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in ragione dell'oggetto della domanda e che, a tal fine, assume rilievo non già tanto la prospettazione delle parti ricorrenti, bensì il cosiddetto "*petitum* sostanziale", da identificare avuto, soprattutto, riguardo alla "*causa petendi"*, ossia alla domanda attorea, dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale.

In proposito, relativamente alla materia previdenziale, giova rammentare che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, co. 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (art. 62, co. 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie, nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU., sent. n. 573/2003; *idem*, n. 152/1999, n. 96/1999, n. 10131/2012 e n. 11849/2016).

Detta disciplina è stata, peraltro, di recente ribadita dal codice della giustizia contabile (d.lgs, n. 174/2016), il quale (v. art. 18, comma 1), ha, espressamente, previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su:

"c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra, a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla legge", nonché sugli:

"d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti".

La giurisprudenza sul punto, pur nel suo percorso evolutivo, non ha mancato di tenere comunque fermo il fondamentale presupposto alla base dello specifico giudizio pensionistico: la sussistenza d'una controversia avente ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse le questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto stesso e sull'ammontare del trattamento relativo.

Nel caso di specie, al contrario, non viene in rilievo la misura o la decorrenza della pensione della ricorrente in qualità di pubblico dipendente, ma si controverte dell'esistenza o meno del diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate.

L'assegno sociale è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 dall'art. 6, comma 3, della legge n. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale.

In base all'art. 442 c.p.c. deve essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro in ordine alle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti "le assicurazioni sociali,

gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie".

Con riferimento all'individuazione delle nozioni di assistenza e previdenza, si richiama il portato dell'art. 38 Cost., da cui si desume che la previdenza costituisce una tutela riservata ai lavoratori per far fronte a determinate evenienze, mentre l'assistenza è una forma di tutela che riguarda tutti i cittadini che si trovano in un determinato stato di bisogno; la previdenza obbligatoria si caratterizza per l'esistenza di una tutela obbligatoria di tipo assicurativo nei confronti dei lavoratori, la quale viene gestita da istituti di diritto pubblico, mentre l'assistenza obbligatoria si fonda sulle stesse ipotesi di stato di bisogno a cui fa fronte la previdenza, ma per i casi in cui quest'ultima non trovi applicazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che la controversia non appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì a quella del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 17, co. 2, del codice di giustizia contabile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della definizione del giudizio in base a questione avente natura pregiudiziale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ed indica, agli effetti di cui all'art. 17 c.g.c., il Giudice ordinario quale giudice che ne è fornito e presso il quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio secondo modalità e termini previsti dall'art. 17 c.g.c.

Spese processuali compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, 5 dicembre 2024

IL GIUDICE

Cons. Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente